



Città di Pineto

“Comune Operatore di Pace”

(Provincia di Teramo)

ORIGINALE

Registro Generale n. 222

ORDINANZA

N. 21 DEL 23-12-2024

Ufficio: SINDACO

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE DI DEROGA ACUSTICA TEMPORANEA
PER EVENTI NATALE 2024 E CAPODANNO 2025**

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di dicembre,

il SINDACO
Avv. Alberto Dell'Orletta

Considerato che nelle notti tra il 24 e 25 dicembre 2024 e tra il 31 dicembre 2024 e il 1 gennaio 2025 si svolgeranno alcune manifestazioni di pubblico spettacolo con musica dal vivo e pertanto gli organizzatori hanno richiesto una deroga alle emissioni sonore per l'effettuazione degli intrattenimenti musicali;

Ravvisata la necessità, in occasione delle manifestazioni patrocinate, tra l'altro, dall'Amministrazione Comunale, di consentire la deroga ai limiti del vigente Piano di Zonizzazione Acustica;

Considerato che per lo svolgimento delle manifestazioni sarà rilasciata specifico titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.;

Atteso che l'art. 6 della legge n. 447/1995 al comma 1 lettera h) sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso; Visto il D.P.C.M. 01 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno";

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico" la quale demanda ai Comuni le competenze circa la classificazione del territorio in zone acustiche, il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico, l'adozione di regolamenti in materia, la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore, l'autorizzazione a derogare temporanea ai limiti delle emissioni sonore in presenza di particolari esigenze.

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" nella cui Tabella A allegata riporta le classi in base alle quali può suddividersi il territorio di un comune.

Visto l'art. 7 commi 3 e 4 della L.R. 17 luglio 2007, n. 23 recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo" il quale prevede che il Comune può autorizzare deroghe ai valori limite per attività temporanee qualora lo richiedano esigenze locali o di pubblico utilizzo, prescrivendo le misure necessarie per ridurre al minimo le molestie ai terzi.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 770/P del 14 novembre 2011 recante "Legge regionale 17 luglio 2007 n. 23 recante Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. Approvazione criteri e disposizioni regionali".

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 ottobre 2016 avente ad oggetto "Legge 26 ottobre 1995 n. 447 – L.R. 17 luglio 2007 n. 23 – Approvazione definitiva del Piano Comunale di Classificazione Acustica".

Visto il D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Visto il D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161"; Visto l'art. 659 del Codice Penale;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e segnatamente l'art. 54;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 99 del 12.12.2024, con la quale è stata istituita la Zona a Traffico Limitato nelle seguenti vie e modalità:

- 24/12/2024, da via da Vinci a via Livorno, dalle ore 19.00 alle ore 03.00 del giorno successivo;

- 31/12/2024, da via Imperia a via Livorno, dalle ore 19.00 alle ore 03.00 del giorno successivo;

Ritenuto di poter autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui in premessa, lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo con il superamento dei limiti di

emissione sonora vigenti, in quanto trattasi di manifestazioni temporanee svolte in luogo pubblico e aperto al pubblico, nelle quali l'esposizione della popolazione ai livelli di rumore superiore ai limiti vigenti è limitata ai giorni di seguito indicati:

- 25 dicembre 2024 dalle 00:00 alle 02:00, in Pineto, Zona Traffico Limitato, da Via Da Vinci a Via Livorno;
- 01 gennaio 2025 dalle ore 00:00 alle 03:00, in Pineto, Zona Traffico Limitato, da via Imperia a Via Livorno.

DISPONE

per i motivi in premessa descritti che si intendono qui trascritti:

1. Di autorizzare gli organizzatori della manifestazione che si terrà a Pineto, in Zona a Traffico Limitato, da via da Vinci a via Livorno, nella notte tra il 24 e 25 dicembre 2024, in deroga ai limiti di emissione sonora, al superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, per l'effettuazione di intrattenimenti musicali dalle ore dalle 00:00 alle 02:00 del 25 dicembre 2024;
2. Di autorizzare gli organizzatori della manifestazione che si terrà a Pineto, in Zona a Traffico Limitato, da via Imperia a via Livorno, nella notte tra il 31 dicembre 2024 e 01 gennaio 2025, in deroga ai limiti di emissione sonora, al superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, per l'effettuazione di intrattenimenti musicali dalle ore dalle 00:00 alle 03:00 del 01 gennaio 2025;
3. La deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
4. La presente autorizzazione viene rilasciata in deroga alle disposizioni vigenti e avrà validità per l'area ed il tempo sopra indicati e potrà essere revocata in qualsiasi momento per abuso da parte degli organizzatori o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Avv. Alberto Dell'Orletta